



ALLEGATO
ALLA DELIBERA N. 7
DELL'ADUNANZA DEL 17 OTTOBRE 2007

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del *Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Firenze*, approvato con delibera n. 7 del 10 ottobre 2007

DELIBERA

[1]

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento* - ed a parziale modifica ed integrazione della delibera n. 12 del 12 settembre 2007 - la *Commissione Consiliare per l'attuazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Firenze* è composta:

- a) dal Presidente della *Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*, che la convoca e la presiede (attualmente l'Avv. Sergio Paparo);
- b) dal Segretario del *Consiglio dell'Ordine* (attualmente l'Avv. Daniela Marcucci);
- c) dai componenti il Comitato Direttivo della *Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze* che rivestono la carica di consigliere dell'Ordine (attualmente l'Avv. Fabrizio Ariani);
- d) dagli Avvocati designati dai legali rappresentanti delle Associazioni Forensi operanti nel Foro di Firenze, in numero di uno per ciascuna associazione.

Ai fini di cui sopra, in considerazione dell'attività svolta in tema di formazione forense, vengono individuate, allo stato, le seguenti Associazioni:

- *Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa*
- *Associazione Avvocati Giuslavoristi della Toscana*
- *Associazione Giustizia Arbitrale*
- *Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – Sezione Toscana*
- *Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze*
- *Avvocatura Indipendente*
- *Camera Penale di Firenze*
- *Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana – ANF*
- *Società Toscana Avvocati Amministrativisti*

2. La *Commissione Consiliare* determina in autonomia le regole per il proprio funzionamento fermo che per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre componenti.

[2]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del *Regolamento* è riconosciuta idonea all'assolvimento del dovere di formazione, nei limiti di cui all'art. 4 comma 2, la partecipazione effettiva ai seguenti organismi:

a) Comitato Direttivo e Comitato Scientifico della *Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*

b) *Commissione Consiliare per l'attuazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Firenze* (di cui al precedente punto 1 della presente delibera);

c) Comitato di Redazione (rivista e sito internet) del *Foglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*;

d) Comitato di Redazione del sito internet della *Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*;

e) *Comitato per le Pari Opportunità* dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

La partecipazione effettiva dei singoli componenti ai suddetti organismi dovrà essere certificata dal presidente e/o responsabile e/o coordinatore degli stessi.

[3]

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del *Regolamento* (ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto al punto n. 3 della delibera n. 12 del 12 settembre 2007) sono accreditati, senza obbligo di preventiva richiesta, gli eventi e le attività formativi promossi e/o organizzati, anche se in collaborazione con terzi:

a) dalla *Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*

b) dalle Associazioni di cui al punto n. 1 della presente delibera.

[4]

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto, anche parzialmente, determinando contenuto e modalità, dal dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 3 del *Regolamento*:

a) nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio od altre condizioni personali ovvero interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

b) qualora l'iscritto abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

E' esonerato dal dovere di formazione di cui all'art. 3, comma 4 del *Regolamento* l'iscritto che nel corso degli ultimi dieci anni abbia ricoperto l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.